

genommen werden. Zwar ist den Rekurrenten zuzugestehen, daß die Bestellung eines Prozeßvertreters für eine im andern Vertragsstaate bevogtete oder zu bevogtende Person an sich sehr wohl eine vorsorgliche Maßregel im Sinne des Staatsvertrages sein kann, sei es zur Fortführung eines bereits angehobenen, oder sogar zur Anstrengung eines neuen Prozesses, falls nämlich sofortiges gerichtliches Vorgehen zur Erhaltung des bestehenden Zustandes unbedingt geboten sein sollte. Auch dürfte das Appellationsgericht die vorsorgliche Verfügung, die allein in der Bestellung des Offizialanwaltes besteht und augenscheinlich nur provisorischer Natur ist, und deren Zweck und Erfolg, die nicht notwendig ebenfalls bloß provisorischen Charakter haben müssen, nämlich die Prozeßführung und Verurteilung des Rekursbeklagten, verwechseln, wenn es ausführt, daß das Verfahren vor Zivilgericht und das Urteil des letztern, das ein Rechtsverhältnis materiell und definitiv entscheidet, den Charakter einer konservatorischen Maßnahme überschreiten. Allein es erscheint zum mindesten zweifelhaft, ob vorliegend das Ziel der provisorischen Maßregel, die Anstrengung eines Prozesses gegen den Rekursbeklagten auf Rückzahlung der von Witwe Dilos empfangenen 5000 Fr., über die Erhaltung des bestehenden Zustandes nicht doch hinausgeht, und sodann ist von entscheidender Bedeutung, daß das Appellationsgericht die Dringlichkeit der Maßregel verneint, weil eine Gefahr im Verzuge nicht erstellt sei. Diese auf einer Würdigung der Tatsachen, namentlich der Solvenzverhältnisse des Rekursbeklagten, beruhende Feststellung, die nicht etwa als willkürlich angefochten ist, muß aber nach dem Gesagten für das Bundesgericht verbindlich sein. Sobald aber das Gefahrmoment nicht als gegeben anerkannt war, konnte das Appellationsgericht jedenfalls ohne Verletzung des Staatsvertrages die Verfügung des Gerichtspräsidenten als unzulässig erklären und dem Rekurrenten Dr. Thalmann dementprechend die Befugnis, die Witwe Dilos vor Gericht zu vertreten, absprechen.

4. Die Rekurrenten beschwerten sich in zweiter Linie über den Kostenspruch des Appellationsgerichts, nach welchem die Gerichtskosten der Witwe Dilos auferlegt worden sind. Auch diese Beschwerde ist, ganz abgesehen von der Frage der Beschwerdelegitimation der Rekurrenten (die wohl zu verneinen wäre), unbegründet. Es

ist eine Frage des kantonalen Prozeßrechts, wem in einem Falle wie dem vorliegenden, wo einer mit gerichtlicher Ermächtigung handelnden Person die Vertretungsbefugnis nachträglich abgesprochen wird, die Prozeßkosten auferlegt werden sollen, und wenn nun auch die Lösung des Appellationsgerichts zweifelhaft und geeignet sein mag, zumal vom Standpunkt der juristischen Logik aus, ernstliche Bedenken zu erregen, da ja in der Tat Witwe Dilos nach der Auffassung des Appellationsgerichts nicht Prozeßpartei war, so ist doch andererseits zu beachten, daß die Prozeßführung ausschließlich in ihrem Interesse geschah und es kann, da eine kantonale Gesetzesbestimmung, mit der das Kostendekret des Appellationsgerichts absolut unvereinbar wäre, nicht namhaft gemacht ist, von einer Rechtsverweigerung jedenfalls nicht die Rede sein.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

II. Auslieferung. — Extradition.

Gegenseitigkeitserklärung mit Argentinien. — Déclaration
de réciprocité avec l'Argentine.

81. Sentenza del 4 luglio 1905 nella causa Tonelli.

Questione se il Consiglio federale sia autorizzato ad accordare la **consegna dei valori sequestrati** ad una persona arrestata e poi rilasciata, contro la quale esiste una domanda di estradizione. **Art. 1, 27 l. 2 L. fed.** sull'extradizione. Competenza del Tribunale federale. Requisiti per accordar l'extradizione in base alla legge fed. sull'extradizione. **Art. 3. l. c.**

Il 30 ottobre 1904 veniva tradotto in arresto a Bellinzona, per mancanza di recapiti, certo Tonelli Giovanni fu Giuseppe, da Pontremoli, già residente colla famiglia a Mendoza (Repubblica Argentina). Perquisito, venne trovato in possesso della somma di lire italiane 77 955, e le Autorità

italiane, alle quali la Polizia ticinese si rivolgeva per avere indicazioni sull'arrestato, riferivano, Tonelli essersi assentato da circa 20 anni dall'Italia, ma sapersi di lui che nel 1904 si era reso colpevole di bancarotta fraudolenta a Mendoza (Repubblica Argentina), dove teneva un negozio di vini, per una vistosa somma; che da quello Stato non si aveva però in Italia nessuna comunicazione, nè mandato di arresto o altra istanza qualunque a di lui riguardo. Il Tonelli faceva frattanto istanza presso le Autorità ticinesi per essere rimesso in libertà, istanza alla quale le Autorità ticinesi accedevano, trattenendo solo e deponendo presso un istituto bancario la somma sequestrata, sulla provenienza della quale quelle Autorità si riservavano di prendere delle informazioni. Rilasciato in libertà provvisoria il 21 novembre, il Tonelli otteneva sui primi di dicembre 1904 il permesso di recarsi in Italia e d'allora in poi non si faceva più vedere nel Ticino.

Posteriormente a questi fatti, con nota del 4 gennaio 1905, la Legazione della Repubblica Argentina, a Roma, si rivolgeva al Consiglio federale domandando che fosse impartito ordine pell'arresto del Tonelli e per il sequestro del danaro di cui sarebbe stato in possesso. La Legazione della Repubblica Argentina indicava che il Tonelli doveva trovarsi a Bellinzona, cantone Ticino, e si riservava, subito che sarebbe stata in possesso dei documenti necessari, di formulare contro di lui una domanda regolare di estradizione. Questa domanda veniva difatti presentata in data del 12 febbraio 1905, nel senso che le Autorità svizzere avessero a concedere l'extradizione del Tonelli, ricercato dal giudice di Mendoza per titolo di bancarotta fraudolenta, non che la consegna della somma sequestrata dalle Autorità poliziarie di Bellinzona, ritenuta la promessa di reciprocità da parte del Governo della Repubblica Argentina. Alla domanda veniva unito:

a) un mandato di cattura in data del 31 dicembre 1904, spiccato dal Giudice penale di Mendoza a carico Tonelli, pel delitto di bancarotta fraudolenta;

b) una relazione del giudice civile e commerciale di Mendoza, indicante la nomina di José de la Vega e del D^r Sta-

nislao Carranza y Gonzales ad amministratori e liquidatori del fallimento Tonelli, con autorizzazione agli stessi di ripetere o far ripetere in favore della massa quanto il Tonelli possedesse in Svizzera;

c) una procura del D^r Stanislaw Carranza al Ministro della Repubblica Argentina a Roma, B. Moreno, con cui lo si autorizza a ricevere il denaro sequestrato al Tonelli dalle Autorità svizzere.

Sulla domanda di arresto presentatagli dalla Repubblica Argentina, il Consiglio federale dava ordine analogo alle Autorità ticinesi, dalle quali riceveva una relazione dettagliata dei fatti più sopra enunciati, relazione di cui il Consiglio federale rendeva subito edotta la Legazione della Repubblica Argentina e che dalle Autorità ticinesi veniva più tardi completata colla dichiarazione, che il Tonelli « non aveva più fatto ritorno nel cantone Ticino. » Nel frattempo, avendo il procuratore del Tonelli, avvocato Angelo Bonzanigo, fatto istanza presso le Autorità cantonali per ottenere la consegna del danaro sequestrato al proprio cliente, il Consiglio federale edotto di tale istanza, ordinava al Dipartimento di Giustizia e Polizia del cantone Ticino di dar comunicazione all'avvocato Bonzanigo della domanda di estradizione della Legazione della Repubblica Argentina e di chiedergli se, nella sua qualità di procuratore del Tonelli, annuiva o meno alla consegna della somma reclamata. L'avvocato Angelo Bonzanigo dichiarava, a nome del proprio rappresentato, di opporsi, e motivava questa sua opposizione in una memoria in data del 9 aprile 1905 in cui allegava:

Tonelli è suddito italiano, venuto nel Ticino dall'Italia dove è ritornato, prima ancora che contro di lui fosse iniziata qualsiasi procedura per estradizione. Si tratta quindi di un individuo forastiero che nel nostro territorio non ha commesso nulla di compromettente. La questione dell'extradizione o meno di detto individuo non può essere competenza delle Autorità svizzere, nè essere risolta secondo i dettami della legge svizzera sulla estradizione. Deve essere la legge italiana quella che fa stato in confronto del Tonelli. E non

può essere applicato neppure il disposto secondo dell'articolo 27 della legge svizzera sull' estradizione, per il quale, quando la consegna dell' individuo non potesse effettuarsi, si deve consegnare quanto è stato sopra di lui sequestrato; tale dispositivo di legge presuppone che la procedura per estradizione sia stata regolarmente incoata contro l' estradando, e che solo per circostanze speciali l'individuo non possa essere consegnato. Nel caso concreto i beni sequestrati formano un solo complesso colla persona estradanda e come a questa è la legge italiana che deve trovare applicazione, così se ne inferisce che sino a tanto che l' Autorità italiana non si sarà dichiarata sul ben fondato della domanda, non è neppure possibile di dar seguito alla pretesa consegna dei valori. L' opponente conchiudeva perciò a che il Consiglio federale avesse a soprassedere pel momento ad ogni deliberazione di consegna, eventualmente che il giudizio definitivo fosse devolto al Tribunale federale, e che in ogni caso venissero riservati sui valori in questione i diritti dei terzi, e computate fra questi diritti le competenze del procuratore Tonelli, che fu a suo tempo delegato dalle competenti Autorità al patrocinio suddetto.

In ragione della fatta opposizione, il Consiglio federale trasmetteva a questa Corte gli atti per un relativo giudizio, in conformità del disposto dell' art. 23 della legge sull' estradizione.

Agli atti è unito fra altro un preavviso del Procuratore pubblico della Confederazione, nel quale quest' ultimo si pronuncia egli pure per l' incompetenza del Tribunale federale partendo dal punto di vista che la legge federale sull' estradizione non conosce la consegna di effetti spettanti ad un individuo fatto segno di un processo penale all' estero, come una misura a sè stante, ma solo come un accessorio dell' estradizione della persona; che nel caso concreto non esiste una procedura di estradizione, a sensi della legge federale, come emerge già dal fatto che l' articolo 22 di detta legge prevede un giudizio del Tribunale federale solo nel caso in cui l' *arrestato* faccia opposizione contro la domanda di estradizione.

In diritto :

1. — Non si tratta in realtà nel caso concreto di decidere dell' ammissibilità dell' estradizione Tonelli, come non si tratta in genere di una domanda di estradizione fondata sopra una convenzione internazionale, non esistendo colla Repubblica Argentina un relativo trattato; ma si tratta unicamente di vedere se il Consiglio federale sia autorizzato o meno, in base al disposto dell' articolo 27, lemma 2, della legge sull' estradizione 22 gennaio 1892, ad accordare la consegna dei valori sequestrati al Tonelli e depositi presso un istituto bancario, in difetto della possibilità di rimettere al Governo della Repubblica Argentina la persona stessa del Tonelli. La questione da risolvere è, con altre parole, una questione d' interpretazione degli articoli 1 e 27 della legge federale, e l' eccezione sollevata dal rappresentante dell' opponente che, in difetto dell' arresto del Tonelli, non possa farsi luogo neppure alla consegna dei valori sequestratigli, non è e non può riguardarsi altrimenti che come un' eccezione dedotta e relativa all' applicabilità dell' articolo 27, lemma 2, della legge federale, a giudicare della quale il Tribunale federale è indubbiamente competente.

2. -- In sè si potrebbe certamente discutere se la consegna di oggetti, quale è prevista all' articolo 27, lemma 2, di detta legge, si giustifichi e possa essere domandata come una misura da sè stante, indipendentemente dalla consegna dell' imputato o condannato, o solo come una conseguenza della procedura di estradizione, la quale, in prima linea, è naturalmente riferibile alle persone. Così pure non è fuori di luogo di sostenere che perchè possa farsi luogo alla procedura di estradizione è necessario *in genere* che l' estradando si trovi su territorio dello Stato richiesto e che le Autorità di quest' ultimo abbiano la possibilità di impadronirsi della di lui persona. In casi, come il presente, in cui posteriormente alla domanda di estradizione, non è stato più possibile di procedere all' arresto dell' estradando, e in cui vi è anche materialmente motivo a dubitare se, al momento della presentazione della domanda, il Tonelli aveva ancora la sua dimora su territorio svizzero, e se esisteva quindi in di lui

confronto questo requisito materiale della procedura d'extradizione, la questione sollevata dell'ammissibilità della consegna dei valori statigli sequestrati precedentemente, provenienti o aventi relazione col delitto del quale Tonelli è accusato, potrebbe teoreticamente dar motivo a discussione. Ma le circostanze speciali, sotto cui si presenta l'attuale causa, rendono una simile discussione superflua. La domanda di estradizione è stata introdotta cioè dal Governo della Repubblica Argentina non come una domanda di consegna di oggetti relativi al fallimento Tonelli, ma, in via principale, come un'istanza di estradizione pella persona del Tonelli, che si sapeva aver soggiornato e si riteneva ancor soggiornante in Svizzera. La consegna dei valori sequestratigli dalle Autorità cantonali non venne richiesta che in via accessoria, come annesso e come conseguenza della consegna della persona. All'epoca in cui fu presentata la domanda, non vi è neppur dubbio, che se non è assodato che il Tonelli si trovasse ancora materialmente su territorio svizzero, vi erano però motivi plausibili per ammettere che vi sarebbe fra breve ritornato per ottenere la restituzione della somma sequestratagli e trattenutagli in forza di una specie di accordo intervenuto colle Autorità di polizia cantonali. Infine è accertato che, partendo dalla Repubblica Argentina, il Tonelli venne e cercò rifugio in Svizzera, che fu tradotto in arresto a Bellinzona per motivi bensì estranei alla domanda di estradizione, ma che anche dopo rilasciato dagli arresti, venne messo solo al beneficio della libertà provvisoria, cosicchè per allontanarsi anche solo provvisoriamente dal Cantone dovette chiedere il permesso delle Autorità poliziarie cantonali. Il suo caso è quindi da considerarsi come il caso di chi viene a morire o fugge dopo essere stato tradotto in arresto su domanda di estradizione di uno Stato estero, caso tipicamente previsto dall'articolo 27, alinea 2, e al quale il presente deve senz'altro assimilarsi.

Nè ha valore l'eccezione dell'opponente che non possa parlarsi di estradizione, perchè il Tonelli è suddito italiano, presumibilmente soggiornante in Italia e soggetto quindi alla

legislazione italiana. La nazionalità dell'extradando non ha importanza per la questione da risolversi, e il fatto del suo soggiorno attuale in Italia, oltre al non essere dimostrato, non vale a distruggere le considerazioni di analogia più sopra accennate.

3. — Ciò ammesso, la consegna dei valori in questione non potrebbe contestarsi se non per ragioni relative all'inammissibilità dell'extradizione, sia per carenza dei requisiti formali, sia per mancanza di un titolo di estradizione a termini dell'articolo 3 della legge federale, sia perchè gli oggetti di cui si domanda la consegna si debbano ritenere estranei al delitto di bancarotta fraudolenta, del quale il Tonelli è imputato. Ma il procuratore dell'opponente non ha sollevato nessuna opposizione al riguardo, per cui questa Corte ha tanto meno motivo di occuparsene, che trattandosi di estradizione non in base a trattato, ma in base alla legge federale, la decisione se debba o meno farsi luogo alla domanda della Repubblica Argentina spetta in realtà al Consiglio federale, non avendo questa Corte a statuire che sulle eccezioni presentate contro l'ammissione della domanda dal punto di vista della legge federale.

4. — Del pari non è il caso di occuparsi dell'istanza subordinata del ricorrente, tendente a far statuire una riserva per i diritti che i terzi possono eventualmente aver acquisito sui valori da consegnarsi, simile riserva essendo già sanzionata per legge, e la difesa di questi diritti dovendo cercarsi con altri mezzi procedurali, che non sia l'opposizione ad una domanda di estradizione.

Per questi motivi,

il Tribunale federale
pronuncia :

L'opposizione alla domanda della Repubblica Argentina in consegna dei titoli sequestrati è respinta, siccome infondata.